



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 179

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Circolare Ministero della Salute 0039333-02/09/2021-DGPRES-MDS-P recante “Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni del 3-4 ottobre 2021”.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza la circolare indicata in oggetto invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 59/2001
C = IT

FNOMCEO

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- UFFICIO PER LE POLITICHE IN
FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ
- DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA
- DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA

- ISPETTORATO GENERALE
DELLA SANITÀ MILITARE
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

ASSESSORATI ALLA SANITA'
PROVINCE AUTONOME TRENTO E
BOLZANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA

INAIL

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

FOFI FEDERAZIONE ORDINI
FARMACISTI ITALIANI

COMANDO CARABINIERI TUTELA
DELLA SALUTE – NAS
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

INMP

CONFINDUSTRIA

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFAGRICOLTURA

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE – ENAC

TRENITALIA

CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola
e Media Industria Privata

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE
PREVENZIONE COORDINAMENTO
INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE

ANMIC

CNA Confederazione Nazionale Artigianato
e della piccola e media impresa

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni del 3-4 ottobre 2021

Con il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. L'intervento normativo intende salvaguardare il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori Covid-19 positivi, collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in quarantena (contatti stretti di caso probabile o confermato, persone provenienti da aree a rischio), esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

Con il predetto decreto legge è stata prevista la istituzione di ulteriori **sezioni ospedaliere** nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi. Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere, tramite seggi speciali, possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, nonché ricoverati presso le strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, **seggi speciali** di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

1. Raccolta del voto domiciliare

In conformità alle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, l'attuale provvedimento normativo prevede, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, che per le elezioni che si terranno nel 2021 i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti di "Certificazione verde Covid-19" (c.d. "green pass").

Si indicano di seguito alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare.

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

Gli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 agosto 2021 n. 117, per esercitare il diritto di voto devono far pervenire al Sindaco competente unitamente alla dichiarazione di cui alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo 3, il certificato di cui alla successiva lett. b) che attesti altresì, con il consenso del votante, la propria condizione rispetto all'infezione da SARS-CoV-2 nei termini che seguono:

- trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2
- quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- Isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici)

Ai soli fini dell'applicazione della predetta disposizione speciale, valgono le predette definizioni da intendersi specificamente riferite alle finalità di tutela connesse alle modalità di espressione del voto domiciliare da parte degli elettori richiedenti, nel contesto dell'emergenza Covid-19.

Ne consegue che le predette definizioni sono di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica né integrabili in altro modo.

Il funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale provvederà pertanto ad attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi quale condizione necessaria legittimante l'espressione del voto a domicilio.

Ferma restando l'indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, che possono essere così differenziati a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni di cui all' art. 3, comma 1, del citato decreto legge:

- a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

- b) Elettori che si trovano in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.

In ogni caso, l'elettore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge citato, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare la mascherina chirurgica.

Prima del posizionamento e dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5433 del 22 febbraio 2020¹. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale o in sezione e smaltiti correttamente.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.

All'arrivo al domicilio dell'elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali^{2,3}, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI sia dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti.

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta, le matite dovranno essere sanificate al termine dell'operazione di voto.

Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie" in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse, da effettuarsi come di seguito descritto.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid-19, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario responsabile.

¹ <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null>

² Rapporto ISS COVID-19 n. 1 – Aggiornamento 24 luglio 2020: **Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19** https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+1_2020+Rev.pdf/a1c6a075-045c-d633-17c7-e32b7396f88e?t=1595831798662

³ Rapporto ISS COVID-19 n. 2 - **Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2** - <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null>

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

2. Raccolta del voto presso le strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali (RSA)

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto devono essere muniti di “Certificazione verde Covid-19” (c.d. “green pass”).

Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali.

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e dovranno svolgersi all’interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d’aria.

La raccolta del voto presso le strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali è assimilabile a quella descritta nel precedente paragrafo 1 quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, in considerazione del fatto che si tratta di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall’esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l’uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

3. Formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento etc..) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l’iter relativo allo svolgimento delle attività di raccolta del voto al domicilio del paziente.

Tale necessità formativa è esplicitamente richiamata dal decreto-legge, segnatamente all’art. 2 comma 1 lettera c): “ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all’articolo 3, comma

1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali”.

Pertanto, al fine di assolvere alle disposizioni normative richiamate, le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto (venerdì 1 e sabato 2 ottobre), dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e a quelle dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori in trattamento, quarantena o isolamento.

Al fine di assicurare l'efficacia delle misure descritte, dovrà essere garantito il costante raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il processo elettorale.

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza*

Per l'Ufficio 4
Dott. Pasqualino Rossi

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"